

COMMISSIONE DI SETTORE HOCKEY

Roma, 24 febbraio 2006

**COMUNICATO UFFICIALE N. 21/2006**

**DISPOSIZIONI ANNUALI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FEDERALE GENERALE  
HOCKEY PISTA ANNO 2005/06**

Di seguito desideriamo apportare alcune correzioni evidenziate con il carattere rosso ad imprecisioni contenute nelle Disposizioni di cui all'oggetto.

**AMMENZE ED INDENNIZZI (pag. 7)**

**Aggiungere l'ammenda di € 1.000** a carico di quelle Società che, pur avendo guadagnato il diritto a partecipare alle Finali Nazionali Giovanili, non comunicano via fax alla Commissione di Settore Hockey – entro il tassativo termine di 20 giorni dalla data fissata per l'inizio – la propria rinuncia dovuta a cause di forza maggiore.

**DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL RECUPERO DELLE GARE (pag. 16- 1° comma)**

Stante il susseguirsi di incontri di recupero che hanno portato disguidi e ritardi nella conclusione dell'attività zonale, si dispone che una Società non possa chiedere il rinvio di una gara se già deve recuperarne un'altra. Gli incontri rinviati nel corso del girone di andata, devono obbligatoriamente essere recuperati prima dell'inizio del girone di ritorno; quelli rinviati nel corso del girone di ritorno devono essere recuperati prima della fine del mese di **marzo 2006**.

Il Segretario Generale  
Dr. Emilio Gasbarrone

